Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 17 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . . » 200 —		» semestrale . . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Berlingieri Francesco di Giorgio e di Bernabò Brea Maria, nato a Genova il 20 febbraio 1922, guardiamarina;
Garrone Angelo di Giuseppe e di Castagnone Eva, nato a Voghera il 15 giugno 1920, sottotenente R. E. (fanteria);
De Angelis Andrea fu Alcide e di Martini Nerina, nato a Roma il 15 maggio 1922, aspirante guardiamarina;
Gianni Corrado fu Cincinnato e fu Pagani Ermenegilda, nato a Gallarate (Varese) il 2 luglio 1919, sottonocchiere, matr. 49433;
Perreca Ciro fu Ciro e di Fenza Antonietta, nato a Taranto il 3 gennaio 1924, sottocapo infermiere, matr. 61236;
Montanino Giuseppe di Giuseppe e di Gragnaniello Raffaela, nato a Palma Campania (Napoli) il 3 gennaio 1922, sottocapo R. T., matr. 52345;
Maletto Antonio fu Carlo e fu Giustini Angela, nato a La Spezia il 4 settembre 1913, soldato di fanteria. — (*Determinazione del 22 marzo 1945*).

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Cugia di S. Orsola Luigi fu Diego e di Lucernari Lucrezia, nato a Pontecorvo (Frosinone) il 5 marzo 1918, tenente di vascello;
Carminati Pietro di Domenico e di Bettinelli Amelia, nato a Genova l'8 gennaio 1921, tenente di vascello;
Manisco Girolamo di Armando e di Grece Elvira, nato a Taranto il 31 agosto 1917, guardiamarina;
Garrone Angelo di Giuseppe e di Castagnona Eva nato a Voghera il 15 giugno 1920, sottotenente R. E. (fanteria);
Zoppis Luigi di Giuseppe e di Patoia Maria, nato a Valduggia (Vercelli) il 22 agosto 1910, capo meccanico di 2ª classe, matr. 17313;
Fanchin Vittorio di Giulio e di Filippi Lucia, nato a Villa Marianna (Brasile) il 25 settembre 1905, maresciallo R. E. (fanteria);
Bartelloni Aligi fu Arsede e d'Ilelio Firminia, nato a Viareggio (Lucca) il 16 novembre 1917, 2° capo cannoniere O., matr. 42353;
Squeo Filippo di Battista e di Foruggia Carmela, nato ad Alessandria d'Egitto il 14 novembre 1919, sergente R. T., matricola 43468;
Perreca Ciro fu Ciro e di Fenza Antonietta, nato a Taranto il 3 gennaio 1924, sottocapo infermiere, matr. 61236;
Gattorno Luigi fu Giacomo e di Serva Maria, nato a Genova il 12 febbraio 1924, sottocapo M. N., matr. 61648;
Fiorentino Guglielmo fu Andrea e fu Guglielmi Ines, nato a Sorrento (Napoli), marò, matr. 38548;
Riccio Armando di Vincenzo e di Frenna Emilia, nato a Napoli il 26 luglio 1921, marò, matr. 49709;
Campora Luigi di Francesco e di Parodi Giovanna, nato a Milano il 24 febbraio 1921, cannoniere F., matr. 53777;
De Polo Angelo di Marco e fu Mastronuzzi Aurora, nato a Taranto il 6 dicembre 1907, caporale R. E.;
Coslovi Giovanni di Antonio e di Benci Giovanna, nato a Buie (Pola) il 24 aprile 1918, geniere, matr. 606. — (*Determinazione del 22 marzo 1945*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Loise Gino di Giovanni e di Mozzato Speranza, nato a Martellago (Venezia) il 23 aprile 1913, capo M. N. di 3ª classe, matr. 29002;
Timoteo Renzo di Pietro e fu Ponzoni Teresa, nato a Como il 31 luglio 1921, sergente M. N., matr. 51985;
Piccinetti Gualtiero di Enrico e di Pasquicci Ester, nato a Fano il 16 luglio 1916, sergente silurista, matr. 24591;
Olivari Umberto di Giovanni e di Galatolo Solferina, nato a Porto S. Stefano il 27 novembre 1917, sergente nocchiere, matr. 48660;
Marcolini Evelino di Umberto e di Zeni Teresa, nato a Verona il 4 giugno 1923, sottocapo palombaro, matr. 59201;
Zampini Attilio fu Ambrogio e fu Mottegani Maria, nato a Tradate (Varese) il 28 settembre 1919, sottocapo cannoniere P. M., matr. 91275;
Barezzi Aristodemo fu Attilio e di Pelezzari Irene, nato a Cremona il 4 agosto 1922, elettricista 94389;
Dell'Aquila Salvatore di Emanuele e fu Garbetta Grazia, nato a S. Margherita di Savoia (Foggia) il 1° giugno 1924, secondo segnalatore, matr. 67893;
Bonaccorsi Antonio di Giuseppe e di Landi Fortunata, nato a Viareggio il 20 settembre 1923, R. T., matr. 93577;
Cervelli Vinicio di Virgilio e di Biagnini Teresa, nato a Viareggio il 1° dicembre 1923, R. T., matr. 134877;
Delfino Giuseppe di Antonio e di Fepino Caterina, nato a Torino il 22 novembre 1921, M. N., matr. 42852;
Giamberini Girolamo fu Giuseppe e di Cremona Carolina, nato a Malnate (Varese) il 16 settembre 1923, cannoniere A., matr. 148890;
Gagliano Cirino di Antonio e di Satera Rosa, nato a Signa (Firenze) il 23 ottobre 1922, nocchiere, matr. 352235;
Vasquenz Renzo di Giulio e di Traversa Maria, nato a S. Benedetto dei Marzi (Aquila) il 13 novembre 1922, sottonocchiere, matr. 64807;
Mazzola Umberto di Romeo e di Pagani Rosa, nato a Bovisio (Milano) il 21 gennaio 1921, cannoniere P. M., matricola 85433;

Grumelli Tarcisio fu Federico e di Mascheretti Maria, nato a Colognola al Piano (Bergamo) il 17 gennaio 1913, silurista, matr. 53350;

Grassi Carlo di Alfonso e di Cintelli Carolina, nato a Signa (Firenze) il 25 aprile 1923, cannoniere A., matr. 127335;

Rocca Giuseppe di Natale e di Colleone Teresa, nato a Colusco d'Adda (Bergamo) il 30 settembre 1919, M. N., matricola 63171;

Caratta Salvatore di Pietro e di Cito Cesarina, nato a Taranto il 19 giugno 1922, M. N., matr. 85902. — (*Determinazione del 22 marzo 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945
Registro Marina n. 4, foglio n. 11.

(1891)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 708.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, relativo al Fondo per l'indennità agli impiegati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, che costituisce una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego, convertito con modifiche nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Comitato di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto stesso, ed è composto:

da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da due rappresentanti del Ministero del tesoro;

dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dal capo servizio addetto al Fondo;

da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori rispettivamente per le categorie della agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione, designati dalle organizzazioni sindacali competenti.

L'ufficio di segreteria del Comitato è composto da un funzionario di gruppo *A* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni addetto al Fondo.

Art. 2.

Spetta al Comitato:

1) fare proposte per l'emanazione di provvedimenti occorrenti per l'applicazione del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 predetto;

2) dare parere sulle questioni sorgenti dall'applicazione del Regio decreto-legge suddetto, del presente decreto e delle altre eventuali norme successive;

3) fare proposte al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per quanto attiene al funzionamento del Fondo;

4) controllare la regolarità dei versamenti effettuati dai datori di lavoro per l'accantonamento delle indennità, e la loro rispondenza alle norme di legge e dei contratti collettivi;

5) esprimere parere, ove ne sia richiesto dall'Istituto gestore, sui pagamenti da effettuarsi dal Fondo a' sensi degli articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 predetto, e sulle questioni relative;

6) decidere in via amministrativa sui ricorsi degli interessati riguardanti:

a) le determinazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni concernenti l'obbligo del datore di lavoro di effettuare i versamenti al Fondo e la misura di tali versamenti;

b) le contestazioni in sede di conguaglio dei versamenti stessi;

c) la misura e il pagamento dell'indennità nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 10 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 predetto;

d) le liquidazioni dell'indennità integrative di cui all'art. 4 e seguenti del presente decreto;

e) ogni altra contestazione fra il Fondo e le parti interessate.

Le decisioni del Comitato debbono essere emesse entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e sono vincolative per l'Istituto gestore, salvo ricorso, da parte dell'Istituto e degli interessati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dalla comunicazione.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale decide in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 3.

L'interesse che il « Fondo per l'indennità agli impiegati » deve corrispondere, all'atto del conguaglio annuale, ai datori di lavoro, a norma della lettera *a*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è fissato nella misura del 4 %.

Art. 4.

L'indennità integrativa prevista dalla lettera *b*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è dovuta quando l'impiegato non abbia raggiunto il decimo anno di servizio, nei seguenti casi:

1) per morte dell'impiegato;

2) per licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente.

Si considera invalido permanente l'impiegato che, per menomazione fisica o mentale intervenuta durante il periodo del rapporto di impiego in atto, non sia in grado di disimpegnare le proprie mansioni e venga, per tali ragioni, esonerato dal servizio.

Art. 5.

Nel caso di cui al n. 1 dell'art. 4 l'indennità è dovuta anche se il decesso sia avvenuto entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto d'impiego determinata da una delle cause che diano diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento, o di altra analoga indennità.

Art. 6.

Hanno diritto alla indennità integrativa il coniuge e i figli minori e, se viventi a carico, i figli maggiorenni, i genitori e gli altri parenti entro il 2° grado.

La ripartizione è fatta in parti uguali.

Art. 7.

L'indennità integrativa viene calcolata con le stesse norme con cui si determina l'indennità di licenziamento; il suo ammontare è commisurato al numero degli anni mancanti per il raggiungimento dell'anzianità di servizio di dieci anni.

Se l'impiegato muoia lasciando più di tre figli minori, la indennità stessa è aumentata nella misura corrispondente ad un anno per ogni figlio minore oltre il terzo. Tale aumento ha luogo anche nel caso di licenziamento dell'impiegato per sopraggiunta invalidità permanente.

In ogni caso l'indennità integrativa, con l'aggiunta della indennità dovuta dal datore di lavoro, non può superare quanto sarebbe spettato all'impiegato al compimento del 65° anno di età.

Art. 8.

L'indennità integrativa non spetta qualora l'impiegato non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di età.

Nel caso che l'impiegato nel decennio antecedente alla morte o allo stato di invalidità permanente abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro in virtù di successivi contratti d'impiego, per la determinazione del diritto alla indennità integrativa e del suo ammontare si cumulano le varie anzianità di servizio maturate nel decennio per le quali non si verifica un'interruzione superiore a sei mesi.

Art. 9.

Lo stato di invalidità permanente, di cui all'art. 4 del presente decreto, deve risultare da un certificato medico debitamente autenticato.

Il Fondo può disporre l'accertamento dell'invalidità per mezzo di medici di sua fiducia; in caso di contestazione la decisione è demandata ad un collegio composto di tre medici, uno designato dal Fondo, uno dall'impiegato e il terzo di comune accordo o, in difetto, il medico provinciale del luogo di residenza dell'impiegato.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Le spese e gli onorari per i componenti del collegio medico sono a carico del Fondo. Ove però l'invalidità non sia riconosciuta, metà delle spese e degli onorari suddetti sono a carico dell'impiegato.

Art. 10.

Ogni datore di lavoro tenuto ai versamenti al Fondo deve presentare a questo, entro il mese di gennaio di ogni anno, la denuncia del personale impiegatizio in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, indicando, per ciascuno impiegato, il cognome, il nome, la paternità, l'anzianità di servizio al 31 dicembre predetto, nonchè l'ammontare dell'indennità calcolata come se la risoluzione del rapporto fosse avvenuta a quella data.

I datori di lavoro che per effetto degli articoli 1 e 6 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, non sono tenuti al versamento al Fondo, devono darne comunicazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, indicandone il motivo.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può, caso per caso, esonerare i datori di lavoro dall'obbligo della denuncia.

Art. 11.

Il presente decreto è applicabile anche per le liquidazioni d'indennità integrative riferentisi a risoluzioni di rapporti d'impiego avvenute successivamente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 31. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 709.

Provvedimenti per i mutui fondiari ed edilizi garantiti sopra immobili danneggiati dalla guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Ritenuta la necessità per lo stato di guerra, di emanare disposizioni le quali permettano agli Istituti di credito fondiario di differire, se del caso, la riscossione di semestralità dovute per mutui garantiti sopra immobili danneggiati dalla guerra;
Visto l'art. 2855 del Codice civile;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le ipoteche iscritte a garanzia di mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario sopra immobili che, per fatti di guerra siano stati distrutti o danneggiati in modo da avere subìto la diminuzione di almeno un quarto del reddito, garantiscono, con la stessa efficacia del grado ad esse spettante, in aggiunta all'importo della iscrizione, tutte le semestralità in scadenza dalla data della dichiarazione di guerra sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra ed i relativi interessi di mora.

Nei casi in cui la garanzia del mutuo risulti costituita da più immobili, la precedente disposizione è applicabile quando il reddito complessivo di essi abbia subìto una diminuzione di almeno un quarto.

Art. 2.

Gli Uffici del genio civile sono tenuti a rilasciare su richiesta degli Istituti mutuanti, una dichiarazione, esente da bollo, attestante la distruzione o il danneggiamento ai sensi del precedente articolo.

I Comuni aventi un proprio ufficio tecnico diretto da un ingegnere o da un architetto, o da un geometra, sono parimenti tenuti a rilasciare tale dichiarazione relativamente agli immobili esistenti nei rispettivi territori. Tale dichiarazione farà piena fede nei confronti dei terzi.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche:

a) agli Istituti di credito fondiario in liquidazione;
b) all'Istituto nazionale di credito edilizio;
c) al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;
d) alla Sezione autonoma per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 30 novembre 1930;
e) all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria;
f) al Consorzio per sovvenzioni ipotecarie ai danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del 1906;

e a tutti gli altri enti e istituti presso i quali, per la concessione dei mutui, è prevista l'applicazione delle disposizioni concernenti il credito fondiario.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, esso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 26. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 710.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire un miliardo e cinquecento milioni per lavori di riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed impianti del porto di Genova.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per la

marina, per i trasporti, per la ricostruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo cinquecento milioni per la esecuzione dei lavori occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Genova.

La somma predetta sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire trecentomilioni annui a decorrere dall'esercizio 1945-46 fino al 1949-50 incluso.

Art. 2.

La somma annua di lire trecentomilioni di cui al capoverso dell'art. 1, sarà accreditata all'inizio del l'esercizio finanziario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova in una contabilità speciale da istituirsi al nome del Consorzio stesso presso la Sezione della Tesoreria provinciale di Genova.

Il Consorzio presenterà al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.

Il predetto Consorzio, al fine di accelerare la esecuzione dei lavori, è autorizzato ad erogare, annualmente, una somma anche maggiore a quella di lire trecentomilioni, provvedendo alla eventuale maggiore spesa con operazioni finanziarie a carico del proprio bilancio.

Art. 3.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvederà alla progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all'art. 1.

L'approvazione dei progetti da parte dell'ispettore generale del Genio civile, revisore tecnico delegato dal Ministro per i lavori pubblici presso detto Consorzio, sarà sufficiente ai fini dell'appalto e dell'inizio dei lavori.

I progetti saranno successivamente rimessi al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione, in via definitiva, sentiti gli organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.

Art. 4.

Ai fini del presente decreto sono estesi alle operazioni ed atti del Consorzio i benefici di cui all'art. 38 del R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801.

Art. 5.

Con decreti Luogotenenziali su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina, per i trasporti, per la ricostruzione e per il lavoro e la previdenza sociale potranno essere emanate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Qualora la Liguria, a quel giorno, non sia stata ancora restituita all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — SCOCCIMARRO — RICCI — DE COURTEN — LA MALFA — RUINI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 711.

Compenso per le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 29 maggio 1939, n. 817, concernente le notifiche degli atti di accertamento delle imposte dirette;

Visto il decreto 31 gennaio 1938, del Ministro per le finanze che determina il compenso per le notifiche degli atti di accertamento delle tasse e imposte indirette sugli affari e dei provvedimenti degli Intendenti di finanza;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il compenso dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali e agli agenti degli uffici finanziari esecutivi per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, è fissato in L. 2 quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti e in L. 4 negli altri casi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate per l'esercizio in corso le necessarie modifiche nello stanziamento dei fondi sul capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Approvazione del bilancio del comune di Roma per l'esercizio 1945.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto il bilancio di previsione del comune di Roma per l'esercizio 1945, deliberato dalla Giunta municipale con atto 19 ottobre 1945, regolarmente pubblicato a norma di legge;

Ritenuta la necessità di provvedimenti eccezionali per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio stesso;

Veduti i decreti legislativi Luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 211, e 17 novembre 1944, n. 426;

Decreta:

Art. 1.

Il bilancio del comune di Roma per l'esercizio 1945, è approvato nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA.

Entrate effettive . .	L. 1.044.310.837	
Movimento di capitali	» 55.865.870	
Contabilità speciali .	» 477.482.285	
		L. 1.577.658.992

SPESA.

Disavanzo d'ammin.	L. 3.855.338	
Spese effettive . . .	» 2.387.302.332	
Movimento di capitali	» 57.986.601	
Contabilità speciali .	» 477.482.285	
		» 2.926.626.556

Disavanzo economico . . . L. 1.348.967.564

Art. 2.

E' autorizzata l'applicazione delle sovrimposte alle imposte erariali sui terreni e fabbricati con le aliquote massime di legge, ed è consentita l'eccedenza di L. 24.444.284 di spese facoltative sul limite del 5 % stabilito dall'art. 314 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 3.

Per l'integrazione del suindicato disavanzo economico di L. 1.348.967.564 è autorizzata:

a) l'assegnazione — da parte dello Stato — di un contributo in capitale di L. 808.967.564;

b) l'assunzione — da parte del Comune — di un mutuo di L. 540.000.000 con uno degli Istituti designati coi decreti 28 giugno 1945, del Ministero del tesoro, col concorso dello Stato in ragione del 50 % della rata di ammortamento fino a tutto l'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra.

Art. 4.

Al pagamento del predetto contributo in capitale di L. 808.967.564 al netto delle anticipazioni per complessive L. 574.400.000 disposte con i decreti interministeriali 30 gennaio, 23 febbraio, 12 aprile e 30 giugno 1945, verrà provveduto con mandato di L. 234.567.564 tratto sul capitolo 110 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46, a favore del comune di Roma, esigibile, con quietanza-bolletta del tesoriere dell'Ente, presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma.

Roma, addì 31 ottobre 1945

Il Ministro per l'interno
PARRI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(2011)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1945.

Determinazione del contrassegno d'individuazione da apporsi sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella ricostituita provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, con il quale è stata ricostituita la provincia di Caserta;

Di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno d'individuazione da apporsi sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella provincia di Caserta è determinato nella sigla « CE ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1945

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per i trasporti
LA MALFA

(1954)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Considerate le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Benevento;

Decreta:

L'avv. Enrico Rossi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento, in sostituzione del dott. Giovanni Visco.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro: GULLO

(1928)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Approvazione del terzo elenco dei comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il terzo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra, che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel suddetto decreto legislativo.

Provincia di Ancona: Chiaravalle.

Provincia di Bologna: Bazzano - Casalecchio di Reno - Castel S. Pietro - Malalbergo - Pianoro - S. Lazzaro di Savena - Sasso Marconi - Vergato.

Provincia di Cagliari: S. Antioco.

Provincia di Campobasso: Boiano - Capracotta - Isernia - S. Angelo del Pesco - Venafro.

Provincia di Frosinone: S. Ambrogio sul Garigliano - Viticuso.

Provincia di Grosseto: Monte Argentario (piano parziale limitatamente alle frazioni Porto S. Stefano e Port'Ercole) - Orbetello (capoluogo e frazione di Talamone).

Provincia di Latina: Minturno.

Provincia di Livorno: Piombino - Portoferraio.

Provincia di Macerata: Macerata - Porto Civitanova.

Provincia di Napoli: Mignano - S. Pietro Infine.

Provincia di Pesaro: Fano (piano parziale limitatamente alla zona compresa tra la ferrovia, via Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Montevecchio, via del Cassero, via Roma e ferrovia) - Fossombrone (piano parziale limitatamente alla borgata alta detta « Cittadella ») - Pesaro (piano parziale limitatamente ai quartieri Pantano e Soria).

Provincia di Potenza: Potenza (piano parziale limitatamente ai rioni Addone, Seminario e Scale di Rossano).

Provincia di Rieti: Rieti (piano parziale limitatamente al Borgo S. Antonio).

Provincia di Roma: Grottaferrata.

Provincia di Sassari: Alghero - Olbia.

Provincia di Terni: Terni.

Provincia di Viterbo: Civita Castellana - Orte (piano parziale limitatamente alla frazione Orte Scalo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

p. *Il Ministro*: BRUNO

(1938)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) e conferma del vice commissario della Società medesima.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 stesso mese, con il quale l'on. Enrico Dugoni ed il dott. Ilario Melchiorri furono nominati rispettivamente commissario straordinario e vice commissario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) con sede in Roma;

Vista la lettera in data 3 novembre 1945, n. 4131, con cui il vice commissario della suindicata Società partecipa che l'on. Dugoni è deceduto il 2 c. m.;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario straordinario della S.A.I.B., ed alla conferma in carica dell'attuale vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

L'on avv. Temistocle Bogiankino è nominato commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) con tutti i poteri che il citato decreto Ministeriale 12 marzo 1945 conferiva al precedente commissario on. Enrico Dugoni ora deceduto.

Art. 2.

Il dott. Ilario Melchiorri è confermato nella carica di vice commissario della Società anzidetta col compito di coadiuvare, nell'esercizio delle sue funzioni il commissario — il quale gli potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri — e di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1978)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.

Costituzione, per un quadriennio, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER I TRASPORTI
E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduta la legge 31 maggio 1928, n. 1350, costitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e le modificazioni ad essa apportate dal R. decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione dei normali organi deliberativi e di controllo dell'Istituto suddetto;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, sono costituiti per un quadriennio come appresso:

sig. avv. Giudice Giovan Battista, presidente;
sig. Ayazzi Bruno, consigliere;
sig. Battaglia dott. Salvatore, consigliere;
sig. Fiorini ing. Vezio, consigliere;
sig. Fiorillo ing. Angelo, consigliere;
sig. Laloni dott. prof. Nicola, consigliere;
sig. Nisi dott. rag. Bruno, consigliere;
sig. Simeone dott. Francesco, consigliere;
sig. Taruffi Dante, consigliere;
sig. Gaudioso dott. Vincenzo, sindaco effettivo;
sig. Gentile dott. Antonio, sindaco effettivo;
sig. Serini rag. Ambrogio, sindaco effettivo;
sig. Brilli Umberto, sindaco supplente;
sig. Fadda dott. Francesco, sindaco supplente;
sig. Ruta dott. Mario, sindaco supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per i trasporti
LA MALFA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1979)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945.

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, concernente la istituzione di una « Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti »;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e il commercio del 14 luglio 1945, concernente la composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

Considerata la necessità di modificare la composizione della Commissione anzidetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, è costituita come segue:

1) dott. Lombardo Ivan Matteo, Sottosegretario di Stato per l'industria, presidente;
2) dott. ing. Casaccia Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
3) tenente colonnello di porto Cammilleri Domenico, in rappresentanza del Ministero della marina, Direzione generale della Marina mercantile;
4) dott. Chimenti Eugenio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
5) dott. Mauro Benedetto, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal dott. Cuscianna Mario, primo segretario del Ministero dell'industria e commercio, coadiuvato dal dott. Allegra Mario, segretario del Ministero stesso.

Art. 2.

Sono altresì chiamati a far parte della Commissione stessa, con voto consultivo, i seguenti funzionari del Ministero industria e commercio:

1) prof. ing. Gerbella Luigi, direttore generale dell'Industria e delle miniere;
2) rag. dott. Ricci Benvenuto, ispettore generale, direttore capo della Ragioneria;
3) dott. Parise Guido, capo divisione Combustibili liquidi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(2000)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Soppressione di Tribunali militari divisionali.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;

Visto il bando del Capo di Stato Maggiore Generale n. 44 del 22 aprile 1945;

Visto il bando del Capo di Stato Maggiore Generale n. 45 del 13 aprile 1945;
Visto il bando del Capo di Stato Maggiore Generale n. 46 del 13 aprile 1945;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 310;

Decreta:

A decorrere dal 16 novembre 1945 sono soppressi i Tribunali militari divisionali istituiti presso i Comandi dei gruppi di combattimento « Friuli », « Folgore », « Cremona » e « Legnano » e presso il Comando della divisione « Piceno ».

I procedimenti pendenti presso i predetti Tribunali militari divisionali alla data della loro soppressione saranno rimessi ai Tribunali militari territoriali competenti secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1945

Il Ministro: JACINI

(1980)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.

Soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, e 1, comma secondo del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, per effetto dei quali è data facoltà al Ministro per l'alimentazione di modificare o sopprimere uffici od enti operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerata la opportunità di semplificare i procedimenti per la distribuzione del riso e dei sottoprodotti attraverso la soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera e la devoluzione delle relative attribuzioni, opportunamente snellite e decentrate, all'Ente Nazionale Risi;

Decreta:

Art. 1.

E' soppresso l'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano.

La liquidazione del predetto Ufficio e la redazione del bilancio finale è affidata ad un commissario, nominato dal Ministro per l'alimentazione. Il commissario liquidatore è assistito da un tecnico finanziario designato dal Ministero del tesoro ed, ove occorra, da un esperto nei Servizi dell'alimentazione, nominati entrambi dal Ministro per l'alimentazione.

Art. 2.

Il Collegio sindacale dell'Ufficio per l'industria risiera, durante la gestione di liquidazione, è composto da tre membri, nominati dal Ministro per l'alimentazione.

Art. 3.

Le attribuzioni relative alle assegnazioni del risone e alla distribuzione del riso finito e di tutti i sottoprodotti, per le quali operava l'Ufficio per l'industria risiera, sono devolute all'Ente Nazionale Risi con sede in Milano.

I fondi conseguiti con le maggiorazioni di prezzo sul risone, sul riso e sottoprodotti pei servizi di assegnazione e di distribuzione sono amministrati dall'Ente Nazionale Risi.

Le attrezzature di ufficio e gli atti di archivio dell'Ufficio per l'industria risiera, attinenti all'espletamento delle attribuzioni di cui al primo comma del presente articolo, sono trasferiti all'Ente Nazionale Risi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore a seguito di autorizzazione del Governo Militare Alleato.

Roma, addì 9 novembre 1945

Il Ministro per l'alimentazione
MOLÈ

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

(2001)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1945, con il quale è disposta la soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera e la devoluzione delle relative attribuzioni all'Ente Nazionale Risi;

Decreta:

Il dott. comm. Anselmo Ramponi fu Saulle, è nominato commissario liquidatore dell'Ufficio per l'industria risiera, con sede in Milano.

Roma, addì 10 novembre 1945

Il Ministro: MOLÈ

(2002)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 329, contenente variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 giugno 1945, nella tabella *C* a pag. 24, concernente l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, all'articolo n. 4, 1ª colonna, 2ª linea, ove si legge: L. 20.000, devesi leggere L. 90.000.

Nella stessa tabella *C*, pag. 24, 2ª colonna, all'art. n. 4, linea 5ª, ove si legge: L. 4.315.460,90, devesi leggere lire 4.315.469,36.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di consumo con sede in Quarata, non avendo per oltre due anni compiuti atti di amministrazione o di gestione, e non avendo adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali in detto periodo, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine citato.

(1950)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo Apuana con sede in Massa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1945, si prorogano al 30 aprile 1946, i poteri conferiti al comm. Igino Pellerano, commissario della Società cooperativa di consumo Apuana, con sede in Massa.

(1951)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945.

Decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere, con uno degli Istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministro per il tesoro, i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicato, pel pareggio del bilancio 1945:

decreto interministeriale 21 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Arezzo, importo del mutuo L. 15.800.000;

decreto interministeriale 22 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, importo del mutuo lire 19.600.000;

decreto interministeriale 21 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Chieti, importo del mutuo L. 17.000.000;

decreto interministeriale 13 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Nuoro, importo del mutuo L. 10.600.000;

decreto interministeriale 21 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, importo del mutuo lire 16.000.000;

decreto interministeriale 12 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Rieti, importo del mutuo L. 13.000.000;

decreto interministeriale 25 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Siracusa, importo del mutuo L. 14.700.000.

(2008)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Apuania.

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1945, il sig. Romualdo Del Papa, è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Apuania.

(1986)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Incarico temporaneo di reggenza della Direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni

Con decreto Luogotenenziale in data 3 maggio 1945, il dott. ing. Leone Ambron, vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, è stato temporaneamente incaricato di assolvere le funzioni di direttore generale dell'Istituto, con tutti i poteri che la legge e lo statuto demandano al direttore stesso.

(2009)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Errata-corrige

Nella parte 1ª del Bollettino n. 6 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 29 marzo 1945, relativo alla 40ª estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale, sono da apportarsi le seguenti rettifiche:

	Errata		Corrige
pag. n. 2 - colonna n. 9 - titolo n.	29482	—	29492
» n. 2 - » n. 10 - » n.	33353	—	13353
» n. 3 - » n. 6 - » n.	58473	—	75473
» n. 4 - » n. 5 - » n.	101595	—	111595
» n. 4 - » n. 9 - » n.	113678	—	113668

Il titolo poi n. 33431, inserito nella colonna n. 9 della pagina n. 2 fra i nn. 30386 e 30510, deve intendersi inserito nella colonna n. 10 fra i nn. 33297 e 33441.

Nella parte 2ª del succitato bollettino si devono invece apportare le seguenti rettifiche:

a pag. 9, il titolo n. 58827 deve intendersi estratto nel febbraio del 1942 con cessazione degli interessi dal 1° aprile 1942, anzichè nel febbraio 1943 con cessazione degli interessi dal 1° aprile 1943;

a pag. 14 deve inserirsi, fra i titoli quintupli, il n. 1433 sorteggiato nel febbraio 1943 ed erroneamente omesso.

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1991)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 novembre 1945 - N. 237

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,15
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,15
Redimibile 3,50 % 1934	91,50
Id. 5 % 1936	98,225
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,325
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,025
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,075
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,925

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 novembre 1945 - N. 238

Paese	Cambio	Paese	Cambio
Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % 1906	104,50
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87,70
Id. 5 % 1935	98,40
Redimibile 3,50 % 1934	91,80
Id. 5 % 1936	98,15
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,125
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,975

Media dei cambi e dei titoli del 15 novembre 1945 - N. 239

Paese	Cambio	Paese	Cambio
Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,59
India (Bombay)	30,349		

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % 1906	104,65
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87,70
Id. 5 % 1935	98,425
Redimibile 3,50 % 1934	92,05
Id. 5 % 1936	98,325
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,575
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,025

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nell'elenco per smarrimento di certificati di rendita, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1945, n. 129, i numeri di iscrizione riferentisi ai nominativi Iacontini Ines fu Giuseppe e Filippone Antonino di Giovanni, debbono intendersi rettificati: il primo in 169300 anzichè 169500 ed il secondo in 365331 anzichè 365531, come è stato erroneamente pubblicato.

(1930)

CONCORSI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami a 10 posti di vice preparatore

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, a dieci posti di vice preparatore in prova (gruppo *C* grado 12°) nel ruolo del personale comune ai vari laboratori dell'Istituto superiore di sanità, così suddivisi: quattro posti per i Laboratori di batteriologia e biologia, due posti per il Laboratorio di chimica, tre posti per il Laboratorio di ingegneria sanitaria ed un posto per il Laboratorio di fisica, con l'annuo stipendio inerente al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle vigenti disposizioni, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

I vincitori saranno nominati vice preparatori in prova, con gli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti, e, se riconosciuti idonei dall'Amministrazione, conseguiranno la nomina di vice preparatore dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità, (viale Regina Margherita, 299) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè l'indicazione precisa del programma su cui si vuole sostenere l'esame.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) licenza di scuola media inferiore o titolo di studio corrispondente ai termini del R. decreto 6 maggio 1945, n. 1054, oppure licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

Gli esami di concorso constano di una prova scritta, di quattro prove pratiche e di una prova orale, secondo i programmi particolareggiati annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

a) da un funzionario dell'Istituto superiore di sanità di grado non inferiore al 5°, presidente;

b) da un funzionario dell'Istituto superiore di sanità di grado non inferiore al 6°;

c) da un professore d'università scelto fra i cultori delle discipline che formano oggetto di esame.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dall'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo *A* non inferiore al grado 9°.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova scritta, pratica ed orale.

Ciascuna prova non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di 18/30.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati in ciascuna prova.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità dei lavori della Commissione, ne approva gli atti, decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni e procede alla nomina dei vincitori ai posti messi a concorso.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti a norma di legge.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per quattro posti di vice preparatore nei laboratori di batteriologia e di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Preparazione dei mezzi nutritivi e delle soluzioni coloranti. Assistenza tecnica alle varie operazioni di laboratorio. Preparazione di animali da sottoporre ad operazione e ad autopsia. Tenuta dei relativi registri e protocolli.
2. Preparazione della camera operatoria, montaggio ed uso dei più comuni apparecchi da laboratorio.
3. Tecnica delle disinfezioni e delle disinfestazioni.
4. Tecnica del prelevamento, condizionamento e trasporto di materiale da sottoporre ad accertamenti di laboratorio.

C. — PROVA ORALE:

Cultura generale tecnica — argomenti della prova scritta e delle prove pratiche — organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per due posti di vice preparatore nel laboratorio di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Distillazione a pressione normale e a pressione ridotta. Distillazione frazionata. Cristallizzazione di prodotti. Determinazione del punto di fusione. Pesata di precisione. Preparazione dei reattivi più comuni. Assistenza tecnica alle varie operazioni di laboratorio. Tenuta dei relativi registri e protocolli.
2. Montaggio e uso dei più comuni apparecchi di laboratorio.
3. Tecnica del prelevamento di campioni e preparazione di essi per l'analisi.
4. Determinazioni analitiche semplici per via volumetrica.

C. — PROVA ORALE:

1. Le materie delle prove scritte e pratiche.
2. Organizzazione e funzioni dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per un posto di vice preparatore nel laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Rilievo quotato di un pezzo di macchina (disegno).
2. Costruzione, dietro disegno quotato, di un pezzo di macchina.
3. Prova di aggiustaggio.
4. Smontaggio e montaggio di un apparecchio.

C. — PROVA ORALE:

Cultura generale tecnica — argomenti della prova scritta e delle prove pratiche — organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per due posti di vice preparatore nel laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità addetto ai lavori di opere murarie ed al coordinamento dei vari impianti.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Disegno schematico di un impianto da eseguirsi, comprese le opere murarie.
2. Messa in funzione di un impianto.
3. Manovre di sezionamento di una parte di un impianto, mantenendo in servizio i rimanenti.
4. Prova di collaudo di materiali da costruzione.

C. — PROVA ORALE:

1. Le materie delle prove scritte e pratiche.
2. Organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

Programma di esame di concorso per un posto di vice preparatore nel laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità addetto ai lavori di meccanica ed elettricità.

A. — PROVA SCRITTA:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in laboratorio.

B. — PROVE PRATICHE:

1. Disegno schematico di una parte di un impianto.
2. Costruzione su disegno quotato, di un pezzo di macchina o di impianto.
3. Prove di aggiustaggio.
4. Montaggio e smontaggio di un apparecchio.

C. — PROVA ORALE:

1. Le materie delle prove scritte e pratiche.
2. Organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(2003)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente medico (grado 9°) nel Laboratorio di biologia

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico in prova (gruppo A grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità con l'annuo stipendio inerente al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle vigenti disposizioni oltre l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Il vincitore sarà nominato assistente in prova, con gli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti, e, se riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo non minore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore

di sanità, (viale Regina Margherita, 299) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati e dei titoli prodotti, nonchè l'indicazione delle lingue estere nelle quali il candidato intende sostenere le prove prescritte.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di medico o diploma di laurea in medicina, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dal coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), f), dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A. — PROVE SCRITTE:

1. Nozioni generali di fisiologia e fisiopatologia.
2. Traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di medicina (è consentito l'uso del vocabolario).

B. — PROVE PRATICHE:

1. Tecnica delle autopsie degli animali da esperimento.
2. Microscopia e tecnica microscopica.
3. Tecnica fondamentale di fisiologia e di farmacologia.

C. — PROVA ORALE:

1. Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria.
2. Tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche.
3. Fisiologia umana, biologia, farmacologia.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1265.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;

4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso;

nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo *A* non inferiore al grado 9°.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 12.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero, e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(2004)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 681 (Orario delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari) entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 13 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2013)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 23 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale 19 ottobre 1945 (Determinazione dei prezzi degli olii di oliva per la campagna 1945-1946), nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno) e Pisa (provincia di Pisa), soggetti al Governo Militare Alleato, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle suddette Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale;*

b) nei territori soggetti al Governo Militare Alleato diversi da quelli indicati nel comma precedente, tale decreto è escluso dalla esecutorietà e viene pubblicato nei detti territori a solo titolo informativo.

In data 10 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2014)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 25 ottobre 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 13 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2015)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E. M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 13 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2016)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.